

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09/05/2013

N. 48

OGGETTO : DESTINAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2009.

L'anno Duemilatredici, addì nove del mese di Maggio, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco | X | |
| 2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco | X | |
| 3. ARMANINO MAURO - Assessore | X | |
| 4. BACCHELLA LAURA - Assessore | X | |
| 5. DASSO LORENZO - Assessore | | X |
| 6. MANCA RAFFAELE - Assessore | X | |
| 7. STEFANI GUIDO - Assessore | X | |
| T O T A L E | 6 | 1 |

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

- che l'art. 63 bis della Legge 133/2008 ha consentito ai contribuenti di destinare, attraverso la dichiarazione dei redditi, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef dovuta per l'anno 2008 al Comune ove i medesimi hanno la residenza;
- che tali somme sono però caratterizzate da un vincolo di destinazione, in quanto l'ente può utilizzarle esclusivamente per il "sostegno delle attività sociali" svolte dallo stesso;
- che i Comuni che hanno beneficiato di tali contributi devono redigere un apposito separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ricevute;

Considerato che il Comune di Lavagna risulta essere tra i Comuni che hanno beneficiato delle scelte dei contribuenti e più in particolare sono state effettuate 145 scelte che hanno destinato al Comune la somma di € 3.396,64=

Vista la reversale di incasso n. 3808 del 30.08.2012 con la quale è stata acquisita la somma nelle disponibilità delle casse comunali;

Rilevato che è ora indispensabile, al fine dell'utilizzo di tali somme, definire gli interventi che verranno finanziati che risultano essere così stabiliti:

- € 1.879,64 per interventi assistenziali a favore di utenti di Lavagna individuati dai Servizi Sociali comunali (contributi per pagamento canoni locazione, utenze e/o integrazione reddito nucleo familiare);
 - € 1.517,00 destinati all'Associazione Auser Tigullio Golfo Paradiso Onlus di Chiavari per l'attività di solidarietà sociale e socializzazione svolta a favore di utenti del Comune di Lavagna nel corso del 2012 e, specificatamente, a favore di utenti disabili che sono stati accompagnati presso i luoghi di esecuzione di tirocini formativi grazie ai volontari dell'associazione stessa
- e procedere quindi alla rendicontazione della somma (entro un anno dalla data di accredito 30.08.2012) secondo la modulistica ministeriale;

Dato Atto che per quanto attiene al contributo a favore dell'Associazione Auser Tigullio Golfo Paradiso Onlus si ritiene utile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo preposto, far ricorso al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione;



Visto il parere Corte dei Conti Liguria n. 11/2011 del 21/02/2011, che ammette contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali e di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, non configurabile come sponsorizzazioni;

Visto altresì il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010 e della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per le Marche 29/2011 che ribadisce l'ammissione di contribuzioni pubbliche a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, secondo comma della Costituzione;

Considerato che il parere sopraccitato riconosce alle suddette iniziative la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la rappresentazione di una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, oltrechè indicare, in via puramente esemplificativa, che il divieto di spese per sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (fanciulli, anziani);

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135, art. 4, comma 6, "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n° 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n° 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n° 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";



Visto l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà - Auser - Onlus, approvato dal VIII° congresso nazionale AUSER, svoltosi a Riccione il 20-21-22 marzo 2013, associazione senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge 383/2000, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell'Interno n. 599/CI 11933.12000.A (118), del 28/07/95 Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all'esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 DLgs 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo:

"Finalità e scopi

- 1) L'Auser persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
- 2) Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.
- 3) Per la realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale, promuove la costituzione, rispettivamente, delle Associazioni Auser-Volontariato e Auser-Insieme, operanti nell'ambito delle legge di riferimento (n. 266/91 e n. 283/2000 e successive modificazioni), prevedendo che le associazioni Auser Insieme si impegnino a sostenere le attività di volontariato secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni esecutive interne, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno rispetto alle più deboli dal lato delle risorse.
- 4) L'Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
- 5) L'Auser è impegnata ad operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'ONU e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
- 6) L'Auser svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito nel successivo articolo 3, e in rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che



di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, l'educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

- 7) L'Auser, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99 n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale.
- 8) Nello svolgimento di queste attività, l'Auser si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
- 9) L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire relazioni intergenerazionali.
- 10) In ragione di tutti i principi a cui si ispira l'Auser si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

Atteso che dallo statuto si evince che l'obiettivo primario dell'Auser è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo quanto stabilito dalla "Carta dei valori dell'Auser" che tra i "valori-obiettivo" cita:

1. Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l'educazione degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.
2. Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, orientarle all'esercizio della solidarietà.
3. Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive anche residue, delle persone.
4. Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.
5. Promuove la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.

6. Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte plurali, inclusive.



Dato Atto pertanto che, per le motivazioni sopra descritte, la concessione del contributo richiesto non incorre nel divieto di sponsorizzazione di cui al D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, rientrando nella natura delle iniziative sociali poiché svolto a favore di soggetti disabili;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive produttive a rilevanza sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 07/06/2000;

Considerato che per quanto attiene l'attuazione degli interventi assistenziali da parte del Servizio Sociale Comunale, verranno applicate le disposizioni di cui alle L. 328/2000, L.R. 12/2006 ed al Regolamento Comunale di accesso ai servizi, attività e contributi erogati dai Servizi Sociali Comunali e di Ambito Territoriale Sociale" approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.02.2013;

Dato Atto che nel caso specifico, il Bilancio a cui fare riferimento è quello dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 27.08.2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Sig.ra Adriana Giacomelli;


Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi di Staff e alla Persona, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 09/05/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 09/05/2013;

Vista la circolare Ministero Interno F.L. 8 del 13 luglio 2011;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 6, (assente l'Assessore Lorenzo Dasso), palesemente espressi.



DELIBERA

- 1) di definire come in premessa indicati gli interventi che verranno finanziati mediante utilizzo della somma pari ad € 3.396,64 erogata al Comune di Lavagna nell'anno 2012, quale quota del 5 per mille anno 2009;
- 2) di dare atto che la somma di € 3.396,64 risulta impegnata al Cap. 3671 Res. Bil. 2012 Imp. n. 2145;
- 3) di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà per tutti i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Adriana Giacomelli, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

Publicata in data 13 MAG. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

